

L'essenziale in breve

📄 <https://www.far-suisse.ch/it/wichtiges-von-a-z-2/>



Congedo non pagato

La durata dell'occupazione secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. c Reg. PEAN non è interrotta da un congedo non pagato se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- negli ultimi sette anni prima di richiedere il pensionamento anticipato si può prendere un solo congedo non pagato; il congedo non pagato non può essere superiore a 6 mesi
- nell'ultimo anno prima del pensionamento anticipato non vengono concessi congedi non pagati
- dopo il congedo non pagato, il lavoratore deve riprendere l'attività presso il suo datore di lavoro; i termini di disdetta previsti dal CNM devono in ogni caso essere rispettati
- durante il congedo non pagato non si possono svolgere attività remunerate
- nell'anno in cui prende un congedo non pagato, il lavoratore deve poter dimostrare di lavorare almeno al 50% in un'impresa sottoposta al CCL PEAN.

La rendita PEAN è ridotta per la durata del congedo non pagato.